



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

COMUNE DI FERRARA
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico

Ferrara, 7 aprile 2023

IL SINDACO

PREMESSO

- che con Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022 sono state stabilite speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023;
- che, in particolare, il citato Decreto riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile, oltre a ridurre di 1 grado i limiti di temperatura dell'aria consentita nei locali;

RICHIAMATI

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 nr.74 recante "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*", ed in particolare gli articoli 3 e 4 recanti, rispettivamente, i "Valori massimi della temperatura ambiente" e i "Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale" (di seguito: DPR n.74/2013);
- l'articolo 5 comma 1 del citato D.P.R. rubricato "*Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici*", in base a quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici;



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

- il Regolamento della Regione Emilia Romagna n. 1 del 3 aprile 2017 e s.m.i., di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ed in particolare l'art.12, comma 8 che stabilisce che *“In deroga a quanto previsto dal presente articolo, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, assicurando l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati.”*;
- l'ordinanza sindacale P.G. 0191375 del 28/12/2022 – c.d. Ordinanza polveri 2022 – emessa in attuazione dell'Accordi di Programma e del PAIR - Piano Area Integrato Regionale 2020 – per il contenimento delle emissioni inquinanti a tutela della salute pubblica;

TENUTO CONTO che il Comune di Ferrara è compreso nella zona climatica “E” dell'art. 4 del citato DPR n.74/2013, e che a seguito delle disposizioni introdotte dal DM 383/2022 l'esercizio degli impianti termici alimentati a gas naturale è consentito con i seguenti limiti:
..... “5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile”;

DATO ATTO che le condizioni meteorologiche attuali e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, indicano un mantenimento delle temperature al di sotto della media stagionale, con condizioni particolarmente rigide;

RITENUTO, PERTANTO, che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 comma 1 del DPR n.74/2013 e all'art. 12 dell'Allegato 1 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 N. 1, giustificando una proroga del periodo di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale per tutte le categorie di edifici sino al 17 aprile 2023, limitando a 6,5 ore giornaliere la durata di attivazione degli stessi, fatti salvi ulteriori provvedimenti in caso di rilevanti variazioni meteorologiche;



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

VISTI

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in particolare l'art. 54;
- gli atti;

DISPONE

dalla data odierna e sino al 17 aprile 2023 compreso, l'accensione facoltativa degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale per tutte le categorie di edifici, per un limite massimo giornaliero di 6,5 ore, fatti salvi ulteriori provvedimenti in caso di rilevanti variazioni meteorologiche.

ORDINA

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio on line del Comune e la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.
- che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n.°1034 del 06.12.1971 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R.n.°1199 del 24.11.1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di notifica).

IL SINDACO

Ing. Alan Fabbri

(F.TO DIGITALMENTE)